PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 1

Esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata all'importazione per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili

E' concessa l'importazione in esenzione dai dazi doganali e dall'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altra imposta alla importazione di tutte le materie prime, dei prodotti semilavorati, dei prodotti e macchinari finiti e di quanto altro occorrente per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili destinate alla navigazione marittima, nonche' dei relativi macchinari. Le esenzioni di cui sopra sono concesse altresi' per tutti i materiali i ed oggetti di dotazione e di ricambio, nonche' per tutti i macchinari finiti e per le parti staccate di essi destinati a navi in esercizio.

Versione in vigore dal 13 agosto 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 17 luglio 1954, n. 522
Titolo	I — Agevolazioni doganali e fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dell-industria-delle-costruzioni-navali-e-dell/art-1-esenzione-dai-dazi-doganali-e-dall-imposta-generale-sull-entrata-all

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it